



**PROCEDURE PER LA DISCIPLINA DELLE  
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
con Relazione illustrativa**

AI SENSI DELL'ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE,  
DEL REGOLAMENTO CONSOB  
IN MATERIA DI PARTI CORRELATE APPROVATO CON DELIBERA N.  
17221 DEL 12 MARZO 2010 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO  
CON DELIBERA N. 17389 DEL 23 GIUGNO 2010  
NONCHÉ DELL'ART. 9.C.1 DEL CODICE DI  
AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE

*Approvate dal Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A.  
nella riunione del 10 novembre 2010*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La Consob, il 12 marzo 2010, ha adottato, con Delibera n. 17221, il regolamento contenente disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (“Regolamento CONSOB”). Quest’ultimo racchiude le regole e i principi generali in materia di procedure che le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani (o di altri paesi dell’Unione Europea) e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante sono tenute ad adottare, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale, delle operazioni con parti correlate, poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate.

Il Regolamento CONSOB ha specificato concetti che, in precedenza, non erano sufficientemente determinati, ed in particolare le nozioni di “parte correlata” e di “operazione con parte correlata” (contenute nell’Allegato 1 del Regolamento CONSOB). Tali nozioni sono analoghe a quelle previste dallo IAS 24, con alcuni adeguamenti al quadro normativo nazionale, anche se non vi è un rinvio diretto allo IAS 24, di guisa che – per la certezza dei rapporti giuridici - eventuali variazioni nei principi contabili internazionali non comporteranno una modifica automatica del perimetro delle parti correlate e delle operazioni rilevanti. Nella stessa prospettiva di certezza va notato che se alcune “parti correlate” sono facilmente individuabili (la controllante, le controllate, gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti strategici), la Società potrebbe avere difficoltà nell’individuare altri rapporti di correlazione; il Regolamento CONSOB, dunque, prescrive alle società controllanti, agli amministratori, ai sindaci ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di fornire informazioni all’emittente per permettere alla medesima di individuare le parti correlate e le relative operazioni.

In sintesi, le novità principali e le peculiarità introdotte dalla nuova disciplina concernono l’adozione di procedure di trasparenza e correttezza previste nell’art. 4 del Regolamento CONSOB (“Adozione di procedure”) entro il

1° dicembre 2010 e la loro applicazione entro il 1° gennaio 2011; la costituzione di un Comitato composto da amministratori non esecutivi (e non correlati nella operazione concreta) in maggioranza indipendenti per le operazioni di minore rilevanza e tutti indipendenti, invece, per le operazioni di maggiore rilevanza, il quale svolge un ruolo centrale nell'assicurare che le operazioni siano realizzate nell'interesse della società, fornendo un parere preventivo; la previsione di una disciplina "speciale" per le operazioni di maggior rilevanza (definite tali in base a criteri quantitativi) per la quale gli amministratori indipendenti devono essere coinvolti nelle trattative, ricevendo un ampio influsso di informazioni; le modifiche alla disciplina sulla trasparenza nei confronti del mercato e la pubblicazione delle procedure (in particolare sul sito internet della società); l'esenzione di alcune operazioni dall'applicazione della disciplina *de qua* in base ad una scelta operata dalla società (di seguito saranno elencati in maniera dettagliata i vari casi di esclusione previsti da Astaldi S.p.A.); la vigilanza da parte dell'organo di controllo e l'informativa in Assemblea.

Il Regolamento CONSOB prevede un contenuto inderogabile delle procedure, che, in estrema sintesi, devono: 1) identificare le operazioni di maggiore rilevanza; 2) individuare i casi di esenzione ai quali la società intende far ricorso; 3) specificare i requisiti di indipendenza degli amministratori; 4) stabilire le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate ed individuare regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere; 5) fissare le modalità ed i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse.

Le procedure della Astaldi S.p.A. (d'ora in poi anche "Procedure"), dunque, sono state redatte tenendo in considerazione di quanto disposto dalla Consob per la piena *compliance* con la disciplina, e a un tempo con il fine di

consentire ad Astaldi S.p.A. la maggiore facilità ed agilità decisionale, sempre nel rispetto della normativa richiamata. Si illustra nel prosieguo l'articolato.

All'art. 1 si è ritenuto opportuno specificare la disciplina di riferimento, in armonia con l'art. 2 del Regolamento CONSOB. La disciplina è frutto della combinazione di una serie di normative: in particolare le Procedure in esame sono adottate prendendo in considerazione quanto disposto dall'art. 2391-bis c.c., dal Regolamento CONSOB in materia di parti correlate, dalla Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e dall'art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, ed individuano le norme che regolamentano l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Astaldi S.p.A. direttamente o per il tramite di società controllate, con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle stesse operazioni.

L'art. 2 definisce dettagliatamente le nozioni rilevanti nella materia oggetto del nostro esame, in armonia con l'art. 3 del Regolamento CONSOB. Specificamente, si è ritenuto opportuno precisare, in particolare, che:

i) per "Amministratori Indipendenti" s'intende tutti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

ii) per "Amministratori non Correlati" s'intende gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate. In sostanza la situazione di "non correlazione" implica una posizione di terzietà e di indipendenza rispetto all'operazione concreta per la più corretta negoziazione e individuazione delle sue condizioni;

iii) per "Operazioni con Parti Correlate" si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, a prescindere dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. L'ambito di applicazione della nozione è dunque molto ampio, ed in quest'ottica lo stesso regolatore ha precisato che si considerano comunque incluse sia le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate

con parti correlate, sia ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche.

La scelta di prevedere un apposito articolo, il 3, che disciplina unicamente il Comitato di Amministratori Indipendenti, è stata dettata dall'importanza che ricopre l'organo in questione, la cui costituzione viene richiesta in caso sia di operazioni di minore rilevanza che di operazioni di maggiore rilevanza, rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del Regolamento CONSOB. Il suddetto Comitato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti. Il Regolamento CONSOB, nel disciplinare le procedure da adottare per le operazioni concluse con parti correlate, prevede che il Comitato in questione possa anche essere appositamente costituito di volta in volta, ad hoc per le singole operazioni, ma si ritiene preferibile nominare un Comitato permanente, così da evitare un eccessivo allungamento delle tempistiche per l'approvazione delle operazioni stesse.

Su tale punto, in coerenza con quanto indicato all'articolo 12.2., secondo paragrafo, della Comunicazione CONSOB, la Società ha scelto di prevedere che il Comitato sia composto da amministratori tutti indipendenti per le operazioni di minore e per le operazioni di maggiore rilevanza, tenuto anche conto di quanto sperimentato dalle migliori prassi internazionali sul tema. Tale soluzione, peraltro, consente di concentrare i presidi sulle operazioni con parti correlate in un unico comitato<sup>1</sup>.

Gli artt. 4.1. e 4.2. prevedono nel dettaglio le Procedure da adottare nell'ipotesi di operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza, conformemente a quanto richiesto rispettivamente dagli artt. 7 e 8 del

---

<sup>1</sup> Si rammenta, infatti, che

- per l'adozione delle Procedure, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, è richiesto un parere preventivo vincolante di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti;
- per le operazioni di maggiore rilevanza, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, è richiesto il coinvolgimento nella fase delle trattative, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa (con il rilascio di un parere preventivo vincolante) di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti.

Regolamento CONSOB. Per il primo tipo di queste operazioni, il Regolamento CONSOB prescrive una procedura generale (meno complessa e meno “pesante”) che prevede, in sintesi: un parere motivato non vincolante del Comitato precedentemente menzionato; che il suddetto Comitato si possa avvalere di esperti indipendenti di propria scelta; un’informativa ex ante adeguata, fornita tempestivamente all’organo deliberante (la competenza a deliberare per questo genere di operazioni spetta, in via alternativa, al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Delegato nell’ambito delle attribuzioni conferite a quest’ultimo) ed al Comitato che deve esprimere il parere; che i verbali delle delibere di approvazione contengano una adeguata motivazione circa l’interesse della Società a compiere l’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni; un’informativa al pubblico (almeno trimestrale) sulle operazioni approvate senza tener conto del parere contrario degli indipendenti, con contestuale pubblicazione dei pareri negativi.

Le operazioni di maggiore rilevanza, invece, presentando profili di maggiore criticità, richiedono una decisione più ponderata e quindi frutto di un processo decisionale più rigorosamente articolato. In queste ipotesi, il Regolamento CONSOB specifica che le procedure approvate dall’emittente devono prevedere: una riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione; che il Comitato sia coinvolto sia nella fase delle trattative che in quella istruttoria, ricevendo un flusso di informazioni tempestivo e completo, potendo chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli esecutivi; che la delibera venga assunta interamente dall’organo amministrativo con il parere vincolante degli indipendenti non correlati, i quali possono ricorrere alla consulenza di esperti esterni, remunerati dalla società.

Il Regolamento CONSOB individua alcuni casi di esenzione dalla disciplina sulle parti correlate di default e opzionali. All’art. 5 delle Procedure si sono colte tali opportunità di esclusione, per venire incontro alle prassi aziendali di Astaldi ed alle esigenze di ottimizzazione della gestione di gruppo.

Per le esenzioni di default, ad esempio, l'articolo 5.2. concerne: i) le deliberazioni assembleari ex art. 2389, comma 1, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, laddove nominato; ii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3°, c.c.; iii) le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Sorveglianza e le deliberazioni assembleari in materia di compensi spettanti ai membri del Consiglio di Gestione eventualmente assunte ai sensi dell'art. 2049-terdecies, comma 1, lettera a), c.c.. Ciò in quanto altre normative garantiscono i medesimi fini di trasparenza alla base del Regolamento CONSOB in materia di parti correlate.

Per quelle opzionali, si sottolinea l'importanza per l'operatività dell'azienda della esenzione relativa alle operazioni di importo esiguo, di cui all'articolo 5.1. delle Procedure, purché non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa e sul presupposto che tali operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società.

Sono parimenti esclusi i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive, anche alla luce della relativa competenza assembleare e del rigoroso regime di informativa applicabile.

Ancora, sono escluse le operazioni (articoli 5.4 e 5.5 delle Procedure) con o tra società controllate e quelle con società collegate, nonché le operazioni ordinarie effettuate con qualsiasi parte correlata a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, come previsto dall'art. 5.6 delle Procedure.

Alla luce di quanto predisposto dall'art. 7 del Regolamento CONSOB, rubricato "operazioni con parti correlate e comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo Unico", Astaldi S.p.A., in occasione di operazioni "di maggiore rilevanza" che superano determinate soglie quantitative

concluse con parti correlate, fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 5 del TUF, è tenuta a mettere a disposizione del pubblico entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del relativo contratto, nell'eventualità in cui si tratti di un'operazione che richiede simile formalità, un apposito documento informativo, redatto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB (il termine diventa di 15 giorni dall'operazione che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza in caso di cumulo delle operazioni e di 15 giorni dal momento in cui l'emittente ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione nell'ipotesi di operazioni eseguite dalle proprie controllate). Inoltre, con la stessa tempistica, andranno messi a disposizione del pubblico anche i pareri sulle operazioni rilevanti redatti dagli Amministratori Indipendenti e/o da esperti indipendenti eventualmente incaricati. All'art. 7 delle Procedure, pertanto, è disciplinato in maniera particolareggiata quanto richiesto dalla legge circa la necessità di informare il pubblico sulle operazioni con parti correlate.

La Società, sulla base di quanto sancito dall'art. 4, comma 7 del Regolamento CONSOB, è tenuta a pubblicare le presenti Procedure e le relative modifiche nel suo sito internet (tale obbligo è previsto all'art. 9 delle Procedure).

Da ultimo, all'art. 10 delle Procedure, si prevede un'apposita previsione in ordine all'entrata in vigore della procedura medesima secondo le seguenti tempistiche:

- quanto agli obblighi informativi di cui all'art. 6 delle presenti Procedure, a partire dal 1 dicembre 2010;
- quanto agli aspetti procedurali di cui all'art. 4 delle presenti Procedure a partire dal 1 gennaio 2011.

## PROCEDURE

### 1. PREMESSA - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti Procedure, adottate in attuazione dell'art. 2391-*bis* del Codice Civile, del regolamento CONSOB in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento CONSOB**"), della Comunicazione Consob (la "**Comunicazione CONSOB**") n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, nonché di quanto raccomandato dall'art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, individua le regole che disciplinano l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Astaldi S.p.A. (di seguito, "**Astaldi**" ovvero la "**Società**"), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

### 2. DEFINIZIONI

**"Amministratori Indipendenti"**: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

**"Amministratori non Correlati"**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

**“Esperti indipendenti”**: gli esperti nominati per la redazione dei pareri sulle operazioni rilevanti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

**“Operazioni ordinarie”**: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

**“Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ivi incluse quelle basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti e quelle praticate a soggetti con cui Astaldi sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

**“Operazioni con Parti Correlate”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

**“Operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate”**: si intendono le operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all’allegato 3 del Regolamento CONSOB, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al **5%**.

**“Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate”**: si intendono le operazioni in cui tutti gli indici di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento CONSOB, applicabili a seconda della specifica operazione, non risultino superiori al **5%** e che non siano “Operazioni di importo esiguo”.

**“Operazioni di importo esiguo”**: si intendono le operazioni che non superino le soglie di seguito individuate all'art. 5.1, purché non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa e non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società.

**“Parti Correlate”**: si intendono i seguenti soggetti:

a) le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- controllano Astaldi;
- sono controllate da Astaldi;
- sono sottoposte a comune controllo con Astaldi;
- detengono una partecipazione in Astaldi tale da poter esercitare un'influenza notevole, secondo la definizione offerta dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, su quest'ultima;
- esercitano il controllo su Astaldi congiuntamente con altri soggetti;

b) le società collegate ad Astaldi;

- c) le *joint venture* cui partecipa Astaldi;
- d) i dirigenti con responsabilità strategiche<sup>2</sup> di Astaldi o della sua controllante;
- e) gli stretti familiari<sup>3</sup> dei soggetti di cui ai punti precedenti a) o d);
- f) le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) od (e), ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti di Astaldi o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, sempre che siano istituiti o promossi da Astaldi ovvero questa vi eserciti un'influenza dominante;
- h) i partecipanti a patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF che disciplinino la candidatura alla carica di consiglieri di amministrazione della Società, laddove la lista così presentata sia risultata lista di maggioranza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della Società.

### 3. COMITATO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

#### 3.1. NOMINA DEL COMITATO

---

<sup>2</sup> Secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, i dirigenti con responsabilità strategiche "sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa."

<sup>3</sup> Nell'accezione definita dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB, "si considerano stretti familiari di un soggetto i familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente."

Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza dei suoi componenti, un comitato (in seguito il "Comitato"), composto da n.3 Amministratori Indipendenti non esecutivi, per svolgere i compiti di cui ai successivi articoli 4.1. e 4.2.

Il Comitato, nel corso della sua prima riunione provvede, a maggioranza dei suoi componenti, a nominare un Presidente che coordina i lavori del Comitato medesimo.

Il Comitato nomina un Segretario il quale cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

### 3.2. CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente.

L'avviso di convocazione, da inviare a mezzo fax o posta elettronica presso i numeri e gli indirizzi che i membri del Comitato comunicano al momento della loro nomina, dovrà indicare gli estremi degli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato ai componenti del Comitato almeno tre giorni prima la data prevista per la sua riunione.

### 3.3. RIUNIONI DEL COMITATO

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti in carica.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione

del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde sia consentita la stesura del relativo verbale.

### 3.4. INVITATI

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, di volta in volta quali invitati dal Comitato, l'Amministratore Delegato di Astaldi S.p.A., il Presidente del Collegio Sindacale di Astaldi S.p.A. nonché, con riferimento esclusivo alle decisioni relative all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, il Presidente del Comitato per la Remunerazione di Astaldi S.p.A..

Il Comitato può comunque sempre invitare a partecipare ai propri lavori altri soggetti interni alla Società competenti in relazione alla singola operazione in esame, ovvero gli eventuali Esperti Indipendenti di propria scelta.

## 4. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.

### 4.1. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE.

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza (in seguito le "Operazioni Minori" ovvero l'"Operazione Minore"), conformemente al dettato dell'art. 7 del Regolamento CONSOB:

#### 4.1.1. COMPETENZA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- a) la competenza a deliberare la loro approvazione spetta, in via alternativa, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato nell'ambito delle attribuzioni a quest'ultimo conferite;

- b) qualora rispetto alla singola Operazione Minore uno o più membri del Comitato di cui all'art. 3 non siano "non Correlati", il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze riconosciutegli con riferimento all'approvazione dell'operazione ai sensi della precedente lett. a), provvederanno alla loro sostituzione senza indugio ed in tempo utile perché il Comitato svolga regolarmente i propri lavori, con efficacia limitata a quella specifica Operazione Minore, nominando ulteriori membri con i requisiti richiesti;
- c) qualora il Consiglio di Amministrazione non presenti almeno due Amministratori Indipendenti "non Correlati", il Comitato sarà composto da n. 2 amministratori non esecutivi e "non Correlati" di cui uno indipendente.

#### 4.1.2. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato, una volta qualificata l'operazione quale "Operazione Minore", deve fornire al Comitato, almeno 25 giorni prima dell'approvazione dell'Operazione Minore, le informazioni adeguate e complete perché il Comitato possa formare al riguardo un giudizio compiuto e consapevole. Nell'ipotesi in cui le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro a supporto della natura dell'Operazione Minore così individuata.

#### 4.1.3. RIUNIONE E DELIBERAZIONI DEL COMITATO

- a) Detto Comitato, ricevuta l'informativa di cui al precedente articolo 4.1.2. da parte dell'Amministratore Delegato, si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno 15 giorni prima la data prevista per l'approvazione dell'Operazione Minore, con le formalità di cui al precedente art. 3;
- b) entro il decimo giorno antecedente all'approvazione dell'Operazione Minore, il Comitato esprime, a maggioranza dei suoi componenti, un parere motivato non vincolante circa l'interesse della Società al compimento dell'Operazione qualificata come Minore ai sensi del precedente articolo 4.1.2., nonché sulla convenienza e sulla correttezza

sostanziale delle relative condizioni. Entro lo stesso termine, il Presidente del Comitato provvede ad inviare il parere in oggetto all'Amministratore Delegato della Società;

- c) il Comitato stesso può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

#### 4.1.4. OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora la competenza a deliberare sull'Operazione Minore spetti al Consiglio di Amministrazione:

- l'Amministratore Delegato, ricevuto il parere di cui alla lett. b dell'articolo 4.1.3., trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione il parere in oggetto almeno 7 giorni prima l'approvazione dell'Operazione Minore da parte del Consiglio di Amministrazione e fornisce informazioni adeguate e complete perché il suddetto organo possa formare al riguardo un giudizio compiuto e consapevole. Nell'ipotesi in cui le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro a supporto della natura dell'Operazione Minore così individuata;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il tramite della Segreteria del Consiglio, una volta ricevute le suddette informazioni da parte dell'Amministratore Delegato, provvede all'inoltro delle medesime, ivi compreso il parere del Comitato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione di cui all'art. 19 dello Statuto sociale.

#### 4.1.5. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Qualora la competenza ad approvare l'operazione spetti all'Amministratore Delegato, il medesimo, ricevuto il parere di cui alla lett. b) dell'articolo 4.1.3., comunica al Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale della Società, le caratteristiche dell'operazione unitamente al parere reso dal Comitato sull'operazione in oggetto almeno 3 giorni prima dell'approvazione definitiva dell'operazione da parte dell'Amministratore Delegato medesimo.

#### 4.1.6. VERBALIZZAZIONE E INFORMATIVA SULLE DECISIONI

- a) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ovvero le determinazioni dell'Amministratore Delegato, qualora il medesimo sia competente ad approvare l'operazione ai sensi della precedente lett. a) dell'articolo 4.1.1, di approvazione dell'Operazione Minore recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- b) le informazioni e le relative documentazioni (in seguito congiuntamente le "Informazioni") che l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire al Comitato ed al Collegio Sindacale (sia, dunque, quelle relative alla fase istruttoria, sia quelle relative al perfezionamento ed all'esecuzione dell'Operazione Minore) dovranno essere inviate a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica presso i numeri e gli indirizzi e-mail che i membri del Comitato ed i Sindaci hanno indicato al momento della loro nomina. Qualsiasi variazione a tali recapiti dovrà essere segnalata per iscritto e tempestivamente alla Società dallo stesso soggetto interessato alla rettifica.
- c) l'Amministratore Delegato rende, con cadenza trimestrale, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie infrannuale, una completa informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni.

#### 4.1.7. PARERE NEGATIVO

In presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera b) dell'articolo 4.1.3., fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del

Testo unico, l'Amministratore Delegato, avvalendosi dei servizi interni competenti, mette a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II "Informazione Societaria", Capo I, della Delibera CONSOB n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine la Società mette a disposizione del pubblico il parere in oggetto quale allegato al predetto documento informativo trimestrale o pubblica il parere medesimo sul sito internet della Società.

#### 4.1.8. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Qualora l'Operazione Minore sia di competenza dell'Assemblea, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo 4.1.

#### 4.1.9. OPERAZIONI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Le medesime disposizioni di cui al presente articolo 4.1 si applicano nel caso in cui Astaldi fosse chiamata a esaminare o approvare Operazioni Minori realizzate per il tramite di società dalla stessa controllata, italiane o estere. Resta inteso che ogni indicazione relativa alla deliberazione di approvazione dell'Operazione Minore, citata ai paragrafi precedenti, dovrà essere intesa quale riferimento alla deliberazione di esame o di approvazione di cui alla presente lettera.

## 4.2. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI **MAGGIORE** RILEVANZA CON PARTI CORRELATE.

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza (in seguito le “Operazioni Maggiori” ovvero l’”Operazione Maggiore”), conformemente al dettato dell’art. 8 del Regolamento CONSOB:

#### 4.2.1. COMPOSIZIONE E COMPETENZA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

- a) la competenza a deliberare la loro approvazione spetta, in via esclusiva, al Consiglio di Amministrazione;
- b) qualora rispetto alla singola Operazione Maggiore, uno o più membri del Comitato non siano “non Correlati”, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione senza indugio ed in tempo utile perché il Comitato svolga regolarmente i propri lavori, con efficacia limitata a quella specifica Operazione Maggiore, nominando ulteriori membri con i requisiti richiesti.

#### 4.2.2. CONVOCAZIONE E INFORMATIVA DEL COMITATO DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

L’Amministratore Delegato, una volta qualificata l’operazione quale Operazione Maggiore, coinvolge il Comitato nella fase delle trattative e nella fase istruttoria relative all’Operazione Maggiore in parola, attraverso la trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà da parte del Comitato di richiedere informazioni e di formulare osservazioni all’Amministratore Delegato e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria alle quali i medesimi dovranno dare riscontro entro due giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il Comitato riceve da parte dell’Amministratore Delegato anche un elenco dei documenti che ritiene maggiormente rilevanti ai fini della formulazione del parere. Sulle modalità della informativa si applica integralmente il disposto di cui al precedente articolo 4.1.6., lett. b).

#### 4.2.3. RIUNIONE DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno 15 giorni prima la data prevista per l'approvazione dell'Operazione Maggiore, con le formalità di cui al precedente art. 3.

#### 4.2.4. PARERE DEL COMITATO

- a) Entro il decimo giorno antecedente all'approvazione dell'Operazione Maggiore il Comitato esprime, a maggioranza dei suoi membri, un motivato parere circa l'interesse della Società al compimento dell'Operazione qualificata come Maggiore ai sensi del precedente articolo 4.2.2, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Entro lo stesso termine, il Presidente del Comitato provvede ad inviare il parere in oggetto all'Amministratore Delegato della Società.
- b) Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta;

#### 4.2.5. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Qualora il Comitato esprima un motivato parere favorevole sull'operazione, l'Amministratore Delegato, ricevuto il parere medesimo, lo trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società almeno 7 giorni prima l'approvazione dell'Operazione Maggiore da parte del Consiglio di Amministrazione e fornisce informazioni adeguate e complete perché il suddetto organo possa formare al riguardo un giudizio compiuto e consapevole. Nell'ipotesi in cui le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro a supporto della natura dell'Operazione Maggiore così individuata.

#### 4.2.6. OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il tramite della Segreteria del Consiglio, una volta ricevute le suddette informazioni da parte dell'Amministratore Delegato provvede all'inoltro delle medesime, ivi

compreso il parere del Comitato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione di cui all'art. 19 dello Statuto sociale.

#### 4.2.7. VERBALIZZAZIONE E INFORMATIVA SULLE DECISIONI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'Operazione Maggiore recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

#### 4.2.8. PRESIDI EQUIVALENTI

Nell'eventualità in cui non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti "non Correlati" le delibere devono essere approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti o, in loro assenza, di un esperto indipendente.

#### 4.2.9. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Qualora l'Operazione Maggiore sia di competenza dell'Assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo 4.2.

#### 4.2.10. OPERAZIONI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Le medesime disposizioni di cui al presente articolo 4.2 si applicano nel caso in cui Astaldi sia chiamata a esaminare o approvare Operazioni Maggiori realizzate per il tramite di società dalla stessa controllata, italiane o estere. Resta inteso che ogni indicazione relativa alla deliberazione di approvazione dell'Operazione Maggiore di cui agli articoli precedenti è riferita alla deliberazione di esame o di approvazione delle operazioni delle società controllate di cui al presente articolo.

## 5. CASI DI ESCLUSIONE

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento CONSOB, sono escluse dalla disciplina procedurale di cui agli articoli 4.1. e 4.2.:

5.1. le Operazioni di importo esiguo secondo le soglie di seguito individuate, purché non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa e sul presupposto che tali operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società.

- a) Indice di rilevanza del controvalore: sono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore sia inferiore o uguale ad Euro 250.000;
- b) indice di rilevanza dell'attivo: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione sia inferiore a 500.000 Euro;
- c) indice di rilevanza delle passività: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui il totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti sia inferiore a 500.000 Euro.

Qualora ad una operazione sia applicabile più di un indice tra quelli sopra elencati, l'operazione è di importo esiguo purché tutti gli indici applicabili siano inferiori alle soglie sopra stabilite;

5.2. (i) le delibere assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, laddove nominato;

(ii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del Codice Civile;

(iii) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

5.3. le deliberazioni diverse da quelle indicate all'art. 5.2., in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il Consiglio di Sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:

- (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

5.4. le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, da Astaldi purché nelle società controllate da Astaldi, controparti dell'Operazione, non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre Parti Correlate della Società. Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra Astaldi e le società dalla stessa controllate. Viceversa vengono considerati interessi significativi quelli che, per le caratteristiche dei rapporti ovvero per la natura dell'operazione, sono in grado di incidere sulle condizioni dell'operazione medesima, ivi incluso l'equilibrio economico-finanziario della Società;

- 5.5. le Operazioni con società collegate purché nelle società collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi qualificati come significativi di altre Parti Correlate della Società. Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra Astaldi e le società ad essa collegate;
- 5.6. le Operazioni ordinarie effettuate con qualsiasi parte correlata e che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In particolare, si ritengono ordinarie per la Società tutte le operazioni finalizzate e connesse all'esecuzione di opere pubbliche e private, all'assunzione ed alla gestione di opere anche in concessione, all'assunzione, all'esecuzione e alla gestione di attività impiantistiche, allo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza, nonché ogni altra operazione connessa all'attività realizzativa delle opere che costituiscono l'oggetto della prestazione, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
- le Operazioni di assistenza finanziaria (prestazione di finanziamenti, prestazioni di garanzie, etc.);
  - le Operazioni di assistenza operativa (prestazione di servizi tecnici, amministrativi, legali, noleggio e acquisto di macchinari, distacco di personale, addebito di proprio personale impiegato nella commessa, etc.);
- 5.7. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ex art.114-bis TUF e le relative operazioni esecutive;
- 5.8. laddove previsto dallo Statuto e nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata,

le Operazioni effettuate in caso di urgenza, fermo il disposto di cui al successivo art. 7, ove applicabile, a condizione che:

- (i) l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (ii) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione e le valutazioni di cui al punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 7.1.;
- (v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

## **6. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

6.1. I soggetti di cui al seguente elenco:

- (i) i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, hanno il controllo ovvero il controllo congiunto della Società;
- (ii) i dirigenti con responsabilità strategiche, ivi inclusi gli amministratori e i sindaci, della Società e della sua controllante;
- (iii) i soggetti che detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima, secondo la definizione offerta dall'Allegato 1 del Regolamento CONSOB;
- (iv) i soggetti che partecipano ad un patto parasociale relativo alla Società

comunicano all'Amministratore Delegato i seguenti dati:

- (i) identità degli stretti familiari;
- (ii) identità delle entità nelle quali essi ovvero gli stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole;
- (iii) ogni altro fatto che li riguardi di cui siano a conoscenza e che sia utile o necessario al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazione con Parti Correlate.

6.2. La Società predispone e tiene aggiornato un elenco delle Parti Correlate sulla base delle informazioni a disposizione e delle dichiarazioni ricevute.

Tale elenco sarà consultabile anche da parte di tutte le società controllate del Gruppo Astaldi.

## **7. INFORMAZIONE AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

7.1. In occasione di Operazioni Maggiori con Parti Correlate da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, il Consiglio di

Amministrazione di Astaldi, fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 5 del TUF, in sede di approvazione consigliare dell'operazione, predispone un documento informativo redatto ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e attraverso le modalità previste dal Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti entro 7 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Operazione Maggiore con Parti Correlate ovvero, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso sulla base della disciplina applicabile.

7.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società predispone il documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Astaldi, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Maggiori con Parti Correlate, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB. In tale ultimo caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dal Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

7.3. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza di cui al precedente 7.2 siano compiute da società controllate

da Astaldi, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui Astaldi ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

7.4. Negli stessi termini sopra indicati ai punti 7.1., 7.2. e 7.3., la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti o consiglieri indipendenti e degli Esperti Indipendenti.

7.5. Nel caso di pareri degli Esperti Indipendenti, la Società, motivando tale scelta, può decidere di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB.

7.6. La Società provvede inoltre all'inclusione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate.

## **8. REVISIONE**

La competenza ad esprimere il parere favorevole su ogni modifica sostanziale e non dovuta a meri adeguamenti normativi delle Procedure è attribuita al Comitato competente per l'approvazione delle medesime.

## **9. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET**

Le presenti Procedure e le relative modifiche saranno pubblicate sul sito Internet della Società (<http://www.astaldi.com>) con le modalità e tempistiche previste dal Regolamento CONSOB, fermo l'obbligo di pubblicità, anche

mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art.2391-bis del codice civile.

## **10. ENTRATA IN VIGORE**

Le Procedure entreranno in vigore:

- quanto agli obblighi informativi di cui all'art. 7 delle presenti Procedure, a partire dal 1 dicembre 2010;
- quanto agli aspetti procedurali di cui all'art. 4 delle presenti Procedure a partire dal 1 gennaio 2011.